

Circolare n. 38
del 26/09/2014 SC-fa

Ambiente

RAEE

Dal prossimo 9
ottobre prescrizioni e
sanzioni per il nuovo
marchio di
identificazione delle
AEE.

Il D.Lgs. 49/2014, di recepimento della cd Direttiva RAEE 2 (Direttiva 2012/19/UE) ha stabilito all'art. 28, con riguardo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) da immettere sul mercato, l'**obbligo** per il produttore di apporre **un marchio che lo individui** in maniera inequivocabile e che attesti che le AEE sono state immesse sul mercato in data successiva al 13 agosto 2005.

Ricordiamo che - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g del D.Lgs. 49/2014 - è produttore anche chi, tra gli altri, rivende con proprio marchio AEE fabbricate da terzi nel nostro Paese e chi immette sul mercato nazionale AEE importate dall'estero.

Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 citato, esso deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (art. 29 del Decreto 49 in commento).

Inoltre, onde evitare che i RAEE vengano smaltiti come rifiuti urbani misti, il produttore deve apporre su ogni AEE il simbolo riportato all'All. IX del Decreto 49 (bidoncino barrato).

La **violazione dell'obbligo** di immettere sul mercato AEE prive del marchio comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pecuniaria compresa **tra 200 e 1000 euro** per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

E' sanzionata anche la violazione dell'obbligo di immettere sul mercato AEE prive del suddetto simbolo (sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro).

A norma dell'art. 40, comma 4 del D.Lgs. 49/2014, prescrizioni e sanzioni a carico dei produttori sono applicabili **dal prossimo 9 ottobre** (180 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso).

Di seguito, per completezza di informazioni, il testo dell'art. 28, D.Lgs. 49/2014.

Art. 28

Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.